



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Corrado Meloni
On. Paolo Truzzu
On. Fausto Piga
On. Emanuele Cera
On. Antonello Floris
On. Maria Francesca Masala
On. Francesco Paolo Mula
On. Gianluigi Rubiu
On. Cristina Usai
- Gruppo Fratelli d'Italia

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.248/A in merito alla mancata partecipazione della Regione alla ripartizione delle "piccole quantità" di storni e fringuelli cacciabili in deroga nel 2025 di cui al Piano di riparto concordato in Conferenza Stato-Regioni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1465 del 13 marzo 2026 inviata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ASSESSORE

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 248/A, in merito alla mancata partecipazione della Regione alla ripartizione delle "piccole quantità" di storni e fringuelli cacciabili in deroga nel 2025 di cui al Piano di riparto concordato in Conferenza Stato-Regioni. Riscontro

In riferimento all'interrogazione in oggetto, ns prot. 4156 del 24.07.2025, acquisito il contributo della Direzione generale della Difesa dell'ambiente, si rappresenta quanto segue.

“Per quale motivo la Regione, diversamente da altre regioni interessate dalle medesime problematiche, non abbia avanzato alcuna richiesta di attivazione della caccia in deroga alle specie migratrici storno e fringuello, vista la possibilità introdotta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 982 del 2024”.

Al riguardo si precisa quanto segue: l'art. 19 bis della legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede che “Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva”.

Le deroghe possono essere disposte dalle Regioni e Province Autonome solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni: devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.

Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque a oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia a oggetto specie migratrici deve essere adottata entro il mese di aprile di ogni anno e comunicata all'ISPRA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Con particolare riferimento allo Storno (*Sturnus vulgaris*), il comma 6-bis dello stesso art. 19 bis dispone che ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo della specie con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Inoltre, come è noto, in Sardegna non sono presenti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) in quanto non è mai stato approvato un Piano Faunistico Venatorio Regionale. Pertanto, l'attribuzione di un'eventuale ripartizione regionale dei quantitativi da prelevare in deroga destinati alla regione interesserebbe tutta l'isola indipendentemente dalla distribuzione delle aree realmente interessate.

Infine, si rappresenta che le Province e le Città Metropolitane trasmettono annualmente alla Regione gli importi relativi ai danni alle produzioni agricole e zootecniche. Per l'anno 2024, i danni dovuti allo Storno ammontano a circa euro 15 mila (1,8 % circa dei danni da fauna complessivi), mentre non sono segnalati danni specifici dovuti al Fringuello.

“Se intendano adoperarsi per applicare il regime di deroga alle specie storno e fringuello, presentando la richiesta all'ISPRA per l'anno prossimo”.

In merito al regime di deroga per le specie Storno e Fringuello, l'ISPRA ha indicato i quantitativi massimi prelevabili per queste specie nel corso del 2025, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 982/2024) che ha stabilito l'obbligo per l'Istituto di determinare le cosiddette "piccole quantità" previste dalla normativa europea. L'ISPRA ha applicato il criterio della "piccola quantità" definito dalla Commissione Europea (Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva "Uccelli") solitamente all'1% della mortalità annua totale della popolazione della specie interessata. Di seguito è stata, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, approvata la ripartizione, tra le Regioni e Province autonome, delle “Piccole quantità prelevabili in deroga. La suddivisione a livello regionale dei quantitativi prelevabili non è avvenuta in base ai danni ma secondo un criterio proporzionale al numero di cacciatori.

Nonostante il via libera tecnico, molti di questi prelievi sono stati oggetto di ricorsi e, in alcuni casi (come in Regione Lombardia), sono stati sospesi cautelativamente dai tribunali amministrativi nell'ottobre 2025.

Da ultimo, si segnala la recente sentenza del TAR Liguria n. 59/2006 del 20.01.2026, in merito all'autorizzazione al prelievo in deroga, secondo la quale la Regione Liguria non ha evidenziato alcuna circostanza speciale che giustifichi il prelievo venatorio di specie protette.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Al divieto di caccia si può formulare un'eccezione solo per ragioni di ordine superiore («*salute e sicurezza pubblica; sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, protezione della flora e della fauna*»), e questa disposizione vale a prescindere dalla consistenza degli abbattimenti, le cosiddette "piccole quantità": è con questa motivazione che il TAR della Liguria (Sentenza 59/2026) ha confermato quanto aveva già stabilito in sede cautelare, accogliendo il ricorso di Lac, Lav, Wwf, Lndc, Lipu ed Enpa, annullando la deliberazione con cui la Giunta regionale della Liguria aveva autorizzato la caccia in deroga a storno e fringuello.

Inoltre, è in corso la procedura EU Pilot 2023/10542, indagine preliminare aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per presunte violazioni della Direttiva Uccelli, passo che precede l'apertura formale di una procedura di infrazione e riguarda quattro pilastri critici della gestione venatoria italiana tra cui la caccia in deroga allo Storno e al Fringuello. La procedura tocca anche le deroghe regionali per il prelievo di queste specie. La Commissione ritiene che le Regioni italiane non rispettino le condizioni rigide previste dall'Art. 9 della Direttiva Uccelli, come la mancanza di "altre soluzioni soddisfacenti" o la prova scientifica dei danni arrecati.

Pertanto, considerato che in Sardegna i danni causati da queste specie appaiono non rilevanti (1,8% dei danni complessivi), non appare giustificabile richiedere il regime di deroga alla caccia per le suddette specie, perché non giustificato da gravi danni alle colture, questo al fine di non incorrere in sentenze di annullamento o provocare un coinvolgimento diretto della Regione nella procedura EU Pilot 2023/10542.

Cordiali saluti.

L'Assessora
Rosanna Laconi

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0003740 del 16/03/2026 - Interrogazione n. 248/A in merito alla mancata partecipazione della Regione alla ripartizione delle "piccole quantità" di storni e fringuelli cacciabili in deroga nel 2025 di cui al Piano di riparto concordato in Conferenza Stato-Regioni. Risposta

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; grupprofdi17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it; servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 16/03/2026 11.28.44

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0003740 del 16/03/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.248/A in merito alla mancata partecipazione della Regione alla ripartizione delle "piccole quantità" di storni e fringuelli cacciabili in deroga nel 2025 di cui al Piano di riparto concordato in Conferenza Stato-Regioni. Risposta

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26549045.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26549045.pdf ()

Interrogazione n.248A Risposta.pdf ()

Segnatura.xml ()